

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 "Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni con la quale è previsto che la Regione orienti la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione per il conseguimento di una serie di finalità, fra le quali assicurare ai cittadini la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale;
- l'articolo 39 della sopracitata legge regionale riguardante condizioni e criteri per la definizione del sistema tariffario del trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna;
- la legge regionale 12 marzo 2003, n.2 e successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 22 novembre 2004 "Approvazione del Piano di azione per la comunità regionale". Una società per tutte le età: invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni, che promuove anche iniziative per favorire la mobilità;

Richiamata la propria deliberazione n. 221/2005 con la quale si è provveduto a determinare per il triennio 2005 - 2007, le tariffe agevolate di trasporto pubblico a favore di persone anziane e con disabilità, ad individuare i relativi criteri di accesso, nonché a determinare l'entità delle integrazioni finanziarie regionali relative ai titoli di viaggio annuali extraurbani e cumulativi;

Considerato che il processo di riforma del sistema del trasporto pubblico locale e regionale ha visto ormai consolidata la creazione e la nascita in ogni bacino, delle Agenzie Locali per la mobilità, nuove strutture di servizio degli Enti locali, quali organizzazioni strumentali per la collocazione, rispetto ad un ambito territorialmente

appropriato, delle funzioni di regolazione del TPL e della mobilità;

Ritenuto opportuno che le risorse finanziarie regionali previste quali integrazioni tariffarie per le agevolazioni di trasporto pubblico a favore di anziani e disabili, siano pertanto conferite ai Comuni e/o alle Agenzie Locali che dovranno prevedere il trasferimento delle integrazioni medesime agli esercenti di trasporto anche sulla base di quanto definito nei contratti di servizio in essere;

Ritenuto di voler garantire la continuità degli interventi a favore delle persone anziane e disabili per il triennio 2008 - 2010, attraverso la condivisione tra tutti i soggetti interessati, Regione, Enti Locali, Agenzie locali per la mobilità, Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali, di indirizzi e criteri per l'equità di accesso alle agevolazioni tariffarie volte alla massima integrazione tra i diversi modi di trasporto;

Dato atto che per perseguire tali finalità sono state concordate e condivise preventivamente tra Regione, Enti Locali, Agenzie locali per la mobilità, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria indicazioni ed orientamenti, meglio specificati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, capaci di assicurare per il periodo 2008 - 2010, la necessaria omogeneità di trattamento sul territorio regionale in merito a:

1. requisiti soggettivi e limiti di reddito per usufruire delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico;
2. tariffe agevolate sui servizi autofilotranviari e ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico di carattere locale, a favore di persone con disabilità e anziani per i seguenti abbonamenti annuali di trasporto:
 - abbonamento annuale valido per un percorso extraurbano o suburbano;
 - abbonamento annuale valido per l'intera rete urbana della città di residenza;
 - abbonamento annuale cumulativo per un percorso extraurbano o suburbano, più la rete urbana della città di destinazione, oppure, a scelta

dell'utente, per un percorso anche di linee conseguenti, extraurbane o suburbane, più la rete urbana della città di residenza;

3. livello di integrazione economica che la Regione si impegna ad assicurare relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi compresi quelli ferroviari di carattere locale;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 e successive modificazioni;
- le LL.RR. 29 dicembre 2006, n.20 e n.21;
- le LL.RR. 26 luglio 2007, n.13 e n.14;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n.450 del 3 aprile 2007;
- n.1057 del 24 luglio 2006;
- n.1150 del 31 luglio 2006;
- n.1151 del 27 luglio 2007;

Sentito in data 14 e 19 settembre 2007 il parere delle Organizzazioni sindacali dei pensionati e delle Associazioni regionali delle persone disabili, dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Agenzie Locali per la mobilità;

Dato atto, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e successive modificazioni e della propria deliberazione n.450/2007:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi;
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Reti Infrastrutturali, Logistica E Sistemi Mobilità Dott. Ing. Paolo Ferrecchi;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche Sociali e di quelle educative per l'infanzia e

l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore Anna Maria Dapporto e dell'Assessore Mobilità e Trasporti Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, concernente per il triennio 2008 - 2010:
 - le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e limiti di reddito per accedere alle agevolazioni tariffarie di trasporto pubblico locale;
 - i livelli di riferimento di prezzo per le tariffe agevolate di abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale (urbano, extraurbano e cumulativamente su entrambi), a favore di persone con disabilità e pensionati da utilizzare sui servizi autofiloviari e ferroviari del territorio regionale;
 - le integrazioni tariffarie regionali per gli abbonamenti extraurbani e cumulativi;
2. di dare atto che le risorse finanziarie regionali previste per le integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi di trasporto pubblico locale, troveranno copertura nell'ambito della disponibilità del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008;
3. di dare atto altresì che, con proprio successivo provvedimento verranno accertate le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle previste integrazioni tariffarie di cui al precedente punto 2 e che si provvederà contestualmente all'impegno delle risorse medesime;
4. di dare atto inoltre che, il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti a liquidare le integrazioni tariffarie per gli abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi effettivamente venduti dai gestori del servizio di trasporto pubblico locale agli aventi diritto, a favore dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna o a favore, in conseguenza di quanto comunicato dai Comuni stessi alla Regione,

dell'Agenzia locale per la mobilità territorialmente competente, in qualità di soggetto delegato a svolgere le funzioni di cui alla presente deliberazione;

5. di rinviare a successivo proprio provvedimento l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione, confermando i medesimi criteri di cui alla presente deliberazione, delle risorse necessarie per le integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi di trasporto pubblico locale, nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie previste nel Bilancio regionale dei rispettivi esercizi finanziari 2009 e 2010;

4. di dare atto che:

- gli Enti Locali e/o le Agenzie locali per la mobilità assumeranno gli atti di propria competenza al fine di autorizzare e garantire tariffe agevolate urbane, a favore di persone con disabilità e anziani, per il triennio 2008 - 2010 sulla base di quanto meglio specificato all'Allegato A;
- gli Enti Locali che autorizzeranno le agevolazioni tariffarie o ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe minime per gli abbonamenti agevolati urbani indicate nell'Allegato A, dovranno prevedere il ripiano delle minori entrate che ne risulteranno per le Imprese interessate a norma di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonché la copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari indicati nell'Allegato A (parte integrante del presente provvedimento) costituiscono il riferimento per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente atto per l'anno 2008;
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari di riferimento per gli anni successivi al 2008 si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al mese di giugno, con arrotondamento matematico all'EURO inferiore/superiore e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle successive deliberazioni regionali e comunali;
- la validità di tutti gli abbonamenti decorre dal mese di emissione ed ha una durata di 12 mesi;

- è consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni indicate nell'Allegato A e l'uso dell'abbonamento annuale agevolato è strettamente personale.
5. di stabilire che, il reddito imponibile IRPEF, sia utilizzato come indicatore della situazione reddituale degli aventi diritto, in accordo con le Organizzazioni rappresentative degli utenti, in attesa della direttiva dell'Assemblea legislativa regionale, prevista all'articolo 49 della Legge regionale n.2/2003, che definirà i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla medesima LR 2/03, nonché indicazioni in merito all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 6. la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

ALLEGATO A

INDIRIZZI E CRITERI PER L'EQUITA' DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI PER IL TRIENNIO 2008 - 2010.

1. REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER DISABILI, ANZIANI E ALTRE CATEGORIE.

ELENCO BENEFICIARI

1) Disabili

- A. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
- B. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
- C. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
- D. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^a categoria compresi gli invalidi di 1^a categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
- E. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^a alla 5^a della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
- F. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all'indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
- G. Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera c) suddetta;
- H. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP - Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di apposito certificato medico

rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;

- I. Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
- J. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
- K. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;

2) Altre categorie:

- L. Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
- M. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;

3) Anziani:

- N. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a **11.663,00 EURO** e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore **23.325,00 EURO**.
- O. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a **13.995,00 EURO** e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore **23.325,00 EURO**.

2. LIVELLI DI RIFERIMENTO DI PREZZO PER ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI DA VALERE SUI SERVIZI AUTOFILOVIARI E FERROVIARI IN GESTIONE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI.

I livelli tariffari di riferimento delle agevolazioni di cui al presente atto hanno validità per l'anno **2008**.

I suddetti livelli tariffari di riferimento, **per gli anni successivi al 2008** si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al mese di giugno, con arrotondamento matematico all'EURO inferiore/superiore e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle successive deliberazioni regionali e comunali.

La validità di tutti gli abbonamenti decorre dal mese di emissione ed ha una durata di 12 mesi.

L'uso dell'abbonamento annuale agevolato è strettamente personale.

E' consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni in argomento.

L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.

TARIFFE DI RIFERIMENTO

a) Tariffa di **abbonamento annuale** senza limitazioni di corse, valido per un **percorso extraurbano o suburbano**, anche se di concessione comunale nonché di linee conseguenti, sui servizi autofiloviari e ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale:

124,00 EURO

b) Tariffa minima di **abbonamento annuale** senza limitazione di corse, valido per **l'intera rete urbana** della città di residenza, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, fatto salvo quanto specificato in premessa ed in particolare quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 160/89:

124,00 EURO

- c) Tariffa minima di **abbonamento annuale cumulativo** senza limitazione di corse, valido per **un percorso extraurbano o suburbano** anche se di linee conseguenti, sui servizi auto filoviari e ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale, **più la rete urbana** della città di destinazione, oppure, a scelta dell'utente, della città di residenza:

184,00 EURO

Ai fini dell'integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo annuale agevolato dovrà risultare superiore di almeno il 20% della quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete urbana.

- d) Il **bacino di Forlì - Cesena** dal 1 giugno 2007 ha adottato la zonizzazione del territorio regionale (Stimer).

Sono confermate anche per il bacino suddetto le medesime tariffe di riferimento indicate ai precedenti punti a), b) e c) con le seguenti precisazioni:

- il riferimento al percorso extraurbano o suburbano si deve intendere attribuito a percorsi plurizonali.
- il riferimento al percorso urbano si deve intendere attribuito a percorsi monozonali.

- e) Il **bacino di Modena**, prosegue l'utilizzo di un abbonamento magnetico avente le caratteristiche e le tariffe di seguito indicate:

- uso strettamente personale;
- rilascio per una relazione con determinazione di una zona di origine e una di destinazione;
- libera circolazione nelle zone di origine e di destinazione;
- numero di viaggi illimitato;
- obbligatorietà di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso di interscambio, prevedendo la sanzionabilità nel caso di inosservanza di questa regola;

- f) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano.

220,00 EURO

- g) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone.

205,00 EURO

- h) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo.

179,00 EURO

- i) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo.

205,00 EURO

In relazione a specifiche determinazioni connesse all'attivazione del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena, possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse, correlate alle zone di utilizzo, purché adottate dagli Enti locali interessati e fermo restando il limite del concorso regionale sopraindicato.

I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche, assumendone l'onere finanziario, applicare su altre tipologie di titoli di viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare più strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso del mezzo pubblico.

3. REQUISITI DI REDDITO E INTEGRAZIONI TARIFFARIE REGIONALI.

La Regione Emilia-Romagna ed i Comuni favoriscono la mobilità delle categorie elencate alle precedenti lettere A) - O) prevedendo la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate elencate al precedente punto 2), nonché di ulteriori agevolazioni tariffarie sulla base del "principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti" così come previsto anche dalla LR 2/03.

I limiti di reddito di cui al presente atto hanno validità per l'anno 2008. Per gli anni successivi al 2008 si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al mese di giugno, con arrotondamento matematico all'EURO inferiore/superiore e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle successive deliberazioni regionali e comunali.

In attesa della direttiva dell'Assemblea legislativa prevista all'articolo 49 della Legge regionale n.2/2003 che definirà i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, nonché fornirà indicazioni in merito all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, si conviene di utilizzare, come indicatore della situazione reddituale dell'avente diritto, il reddito imponibile IRPEF come di seguito specificato.

LIMITI DI REDDITO E INTEGRAZIONI TARIFFARIE REGIONALI

A) Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere dalla A) alla O) con un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 7.422,00 EURO;

- abbonamento annuale di linea extraurbana

integrazione regionale pari a **90,00 EURO;**

- abbonamento cumulativo

integrazione regionale pari a **126,00 EURO;**

B) **Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere dalla A) alla O) con reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 7.422,00 EURO e pari o inferiore a 9.649,00 EURO.**

- abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale pari a **59,00 EURO**;
- abbonamento annuale cumulativo
integrazione regionale pari a **99,00 EURO**;

C) **Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere dalla A) alla O) con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 9.649,00 EURO e pari o inferiore a 14.313,00 EURO.**

- abbonamento annuale di linea extraurbana:
integrazione regionale pari a **31,00 EURO**;
- abbonamento annuale cumulativo:
integrazione regionale pari a **47,00 EURO**;

D) **appartenenti alla categoria dei disabili dalla lettera A) alla lettera I), altre categorie di cui al punto 2) lettere L) ed M), nonché gli invalidi civili e mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore all'80%, anche se con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 14.313,00 EURO, usufruiscono delle seguenti tariffe agevolate:**

- abbonamento annuale di linea extraurbana:
tariffa agevolata **124,00 EURO**
- abbonamento annuale cumulativo:
tariffa agevolata **184,00 EURO**
- abbonamento annuale urbano:
tariffa agevolata **124,00 EURO**

Le integrazioni tariffarie di cui ai punti precedenti costituiscono indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le tariffe di competenza regionale.

4. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E ULTERIORI INDICAZIONI

I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al precedente punto 2 vengono rilasciati previa presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di avente diritto.

Sono requisiti di accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 3):

- il possesso da parte del cittadino di un documento o certificazione medica attestante l'appartenenza ad una delle categorie indicate al punto 1);
- un livello di reddito imponibile ai fini IRPEF corrispondente ai limiti indicati al precedente punto 3. Il reddito imponibile IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ad esempio Modello UNICO persone fisiche rigo RN6), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio al punto n.19 del CUD) se non è stata presentata la dichiarazione, *al netto delle detrazioni fiscali.*

L'accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato nelle modalità definite dal Comune territorialmente competente, anche attraverso una dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

I Comuni sono tenuti a verificare il possesso e la sussistenza dei requisiti soggettivi anche mediante verifiche a campione, nonché a facilitare l'accesso degli aventi diritto alle agevolazioni in collaborazione con le Agenzie per la Mobilità e le Aziende di Trasporto.

- - - - -